


CAD – Codice dell'Amministrazione Digitale

- Decreto correttivo D.Lgs. 217/2017

prof. avv. Benedetto Santacroce



art. 1 - CARTA DELLA CITTADINANZA DIGITALE**LEGGE MADIA – RIFORMA PA****DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI AI CITTADINI****1 FAVORIRE L'ACCESSO DELL'UTENZA AI SERVIZI DELLE PP.AA. IN MANIERA DIGITALE**

principio **INNANZITUTTO DIGITALE - DIGITAL FIRST** (lett. b)

Strumenti per favorire accesso a informazioni e servizi delle PP.AA. e sistemi di pagamento elettronici, riduzione del **DIVARIO DIGITALE - DIGITAL DIVIDE** (lett. c)

armonizzare le norme in materia di **IDENTIFICAZIONE, COMUNICAZIONE ED AUTENTICAZIONE IN RETE** mediante **SPID** (lett. f)

favorire l'elezione di un **DOMICILIO DIGITALE** da parte di cittadini e imprese (lett. g)

adeguarsi a norme europee in tema di **IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA E SERVIZI FIDUCIARI** (regolamento e-IDAS (lett. p)

Rendere i **MEZZI DI PAGAMENTO DIGITALE - compresi i micropagamenti del credito telefonico**, i mezzi principali di pagamento nei confronti delle PPAA ed esercenti di **pubblica utilità** (regolamento e-IDAS (lett. q)

art. 1 - CARTA DELLA CITTADINANZA DIGITALE

LEGGE MADIA – RIFORMA PA

DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI AI CITTADINI

2

ORGANIZZAZIONE DELLA P.A. DIGITALE

Definire i criteri di **DIGITALIZZAZIONE** del processo di **MISURAZIONE** e **VALUTAZIONE** delle *performance* (lett. e)

RAZIONALIZZARE COORDINAMENTO E COLLABORAZIONE TRA LE PP.AA. Per ottimizzare la spesa con **SOFTWARE OPEN SOURCE** - riuso (lett. i)

RAZIONALIZZARE MECCANISMI E STRUTTURE di *governance* della digitalizzazione al fine di semplificare i processi decisionali (lett. l)

- SEMPLIFICARE I PROCEDIMENTI DI ADOZIONE DELLE REGOLE TECNICHE
 - ASSICURARE NEUTRALITA' TECNOLOGICA
 - SEMPLIFICARE IL CAD (lett. m)

D.Lgs. 26.8.2016 n. 179: modifiche ed integrazioni al CAD
(in vigore dal 14.9.2016)

richiamo definizioni eIDAS e abrogazione definizioni CAD di
firma elettronica, firma elettronica avanzata e firma elettronica qualificata

modifiche ad articoli CAD su **documento informatico e copie**

D.Lgs. 217/2017 - DECRETO CORRETTIVO CAD

PRINCIPALI NOVITA'



AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE (modifica art. 2 CAD)

CAD come CARTA DELLA CITTADINANZA DIGITALE - diritti del cittadino a:

- IDENTITA' E DOMICILIO DIGITALE (artt. 8 e 9 CAD)
- FRUIZIONE SERVIZI PUBBLICI ON-LINE anche con dispositivi mobili (art. 7)
- PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO per via elettronica con immediata conoscibilità dello stato di avanzamento (art. 36)
- EFFETTUARE PAGAMENTI ON-LINE anche di tributi (art. 6)

DEFINIZIONE delle regole tecniche di attuazione del CAD attraverso LINEE GUIDA di AgID
(invece che con decreto - modifica artt. 14-bis e 71)

PREVISIONE DI UN CARATTERE VINCOLANTE DEL PARERE AGID su elementi di gara
bandite da CONSIP

ATTRIBUZIONE ad AGID della FUNZIONE DI DIFENSORE CIVICO DIGITALE

PRINCIPALI NOVITA'



PREVISIONE DI UNA PIATTAFORMA NAZIONALE DI GOVERNANCE della trasformazione digitale (art. 18 CAD)

Modifica della disciplina su FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DIGITALI per effetti giuridici e probatori (art. 20 CAD)

INNALZAMENTO SOGLIE MINIME (da 4.000 a 40.000 euro) e MASSIME (da 40.000 a 400.000 euro) delle SANZIONI PECUNIARIE irrogabili da AGID per le violazioni del CAD da parte dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di PEC o di IDENTITA' DIGITALE, dei CONSERVATORI ACCREDITATI

SANZIONE ACCESSORIA: in caso di cancellazione da elenco dei soggetti qualificati, DIVIETO DI ACCREDITAMENTO O QUALIFICAZIONE per un periodo sino a 2 anni (art. 29 CAD)

PERIMETRO SOGGETTIVO

Art. 2 CAD - FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	Art. 2 CAD - FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
<p>...</p> <p>2. Le disposizioni del presente Codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015 , escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015 .</p>	<p>...</p> <p>2. Le disposizioni del presente Codice si applicano:</p> <p>a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione;</p> <p>b) ai gestori di servizi pubblici in relazione ai servizi di pubblico interesse;</p> <p>c) alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.</p>

Art. 2 CAD - FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	Art. 2 CAD - FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
<p>...</p> <p>3. Le disposizioni di cui al capo II, agli articoli 40, 43 e 44 del capo III, nonché al capo IV, si applicano ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.</p>	<p>...</p> <p>3. Le disposizioni del presente Codice e le relative linee guida concernenti il documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 3-bis e al Capo IV, l'identità digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 SI APPLICANO ANCHE AI PRIVATI, ove non diversamente previsto.</p>

DOMICILIO DIGITALE

Art. 1 CAD - DEFINIZIONI	Modifiche schema decreto correttivo
<p>...</p> <p>n-ter) DOMICILIO DIGITALE: l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento eIDAS», che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i soggetti giuridici, che sia basato su standard o norme riconosciute nell'ambito dell'unione europea</p> <p>...</p>	<p>...</p> <p>n-ter) DOMICILIO DIGITALE: un indirizzo elettronico, eletto in conformità a quanto previsto dal presente Codice, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;</p>

Art. 3-bis CAD - DOMICILIO DIGITALE DELLE PERSONE FISICHE	Art. 3-bis CAD - IDENTITA' E DOMICILIO DIGITALE
<p>1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale.</p>	<p>01. Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi online offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), tramite la propria identità digitale.</p> <p>1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale.</p> <p>1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale nel registro di cui all'articolo 6-quater.</p> <p>1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1 e 1-bis sono eletti presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato come definito dal Regolamento eIDAS secondo le modalità stabilite con le linee guida adottate ai sensi dell'articolo 71. Le persone fisiche possono altresì eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all'articolo 64-bis.</p> <p>1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo.</p>

Art. 3-bis CAD - DOMICILIO DIGITALE DELLE PERSONE FISICHE	Art. 3-bis CAD - IDENTITA' E DOMICILIO DIGITALE
<p>2. Il domicilio di cui al comma 1 è inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. Esso inerisce esclusivamente alle comunicazioni e alle notifiche e costituisce mezzo esclusivo di comunicazione e notifica da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.</p>	<p>2. Abrogato</p>
<p>3-bis. Agli iscritti all'ANPR che non abbiano provveduto a indicarne uno è messo a disposizione un domicilio digitale con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso decreto sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati ai cittadini.</p>	<p>3-bis Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID e il Garante per la protezione di dati personale e la Conferenza unificata, è stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica.</p> <p>Con lo stesso decreto sono determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti è messo a disposizione un domicilio digitale e sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati a coloro che non sono in grado di accedere direttamente a un domicilio digitale.</p>

DOMICILIO DIGITALE

Art. 3-bis CAD - DOMICILIO DIGITALE DELLE PERSONE FISICHE	Art. 3-bis CAD - IDENTITA' E DOMICILIO DIGITALE
<p>4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui ai commi 1 e 2 le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39.</p>	<p>4-bis In assenza del domicilio digitale e fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39.</p>

Art. 6 CAD - UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	Art. 6 CAD - UTILIZZO DEL DOMICILIO DIGITALE
<p>1. Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3-bis (ANPR), per le comunicazioni di cui all'articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.</p> <p>...</p>	<p>1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis sono valide se effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'art. 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo.</p>

Art. 6 CAD - UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	Art. 6 CAD - UTILIZZO DEL DOMICILIO DIGITALE
<p>1-bis. La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni è effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.</p>	<p>1.bis. Abrogato</p>
	<p>1.ter. L'elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti è l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti di cui all'articolo 6-bis. L'elenco dei domicili digitali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), è l'Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo 6 -ter. L'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo è l'indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato di cui all'articolo 6 -quater.</p>

Art. 6 bis - INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	Art. 6 bis - INDICE NAZIONALE DEI DOMICILI DIGITALI DELLE IMPRESE E DEI PROFESSIONISTI
Art. 6 ter – INDICE DEGLI INDIRIZZI DELLE PP.AA. E DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI	Art. 6 ter – INDICE DEI DOMICILI DIGITALI DELLE PP.AA. E DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI
-	Art. 6 quater – INDICE NAZIONALE DEI DOMICILI DIGITALI DELLE PERSONE FISICHE E DEGLI ALTRI ENTI DI DIRITTO PRIVATO
-	Art. 6 quinquies – CONSULTAZIONE E ACCESSO <p>1. La consultazione degli Elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater è consentita a chiunque tramite sito web e senza necessità di autenticazione. Gli elenchi sono realizzati in formato aperto.</p> <p>2. L'estrazione dei domicili digitali dagli elenchi, di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, è effettuata secondo le modalità fissate da AgID nelle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 71.</p>

Art. 20 CAD - VALIDITA' ED EFFICACIA PROBATORIA DEI DOCUMENTI INFORMATICI	Art. 20 CAD - VALIDITA' ED EFFICACIA PROBATORIA DEI DOCUMENTI INFORMATICI
<p>1-bis L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.</p>	<p>1-bis Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle linee guida di cui all'articolo 71.</p>
CONTESTUALE ABROGAZIONE DEI COMMI 1 E 2 DELL'ART. 21 DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO CON FIRMA ELETTRONICA	

Art. 22 CAD - COPIE INFORMATICHE DI DOCUMENTI ANALOGICI	Art. 22 CAD - COPIE INFORMATICHE DI DOCUMENTI ANALOGICI
<p>1 I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.</p>	<p>1 I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.</p> <p>1-bis La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.</p>

Art 64CAD - COPIE INFORMATICHE DI DOCUMENTI ANALOGICI	Art. 64 CAD - COPIE INFORMATICHE DI DOCUMENTI ANALOGICI
<p>-quater. Il sistema SPID e' adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita' definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies.</p> <p>....</p> <p>2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:</p> <p>.....</p>	<p>a) al comma 2 -quater , prima del primo periodo è nserito il seguente: «L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID.»</p> <p>f) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3 -bis .Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è stabilità la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente le identità digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.».</p>

Grazie...



Via Giambattista Vico, 22
00196 Roma (RM)
www.studiosantacroce.eu



info@studiosantacroce.eu



+39 06.32.11.13.94 / 06.32.23.241
Fax +39 06 3250.6147